



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 324 DEL 28-11-19

Oggetto: **Sisma 2016 - Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo in Borgiano. Autorizzazione al subappalto.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

PREMESSO che:

- in data 24 agosto 2016 e successivamente nelle date del 26/10/2016, del 30/10/2016, del 08/03/2018 e del 10/04/2018 si sono verificate delle forti scosse sismiche nel centro Italia;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 21/02/2017;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato lo stato di emergenza di centottanta giorni e quindi fino al 20/08/2017;
- con l'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017, n. 91 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 28/02/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato lo stato di emergenza di centottanta giorni e quindi fino al 27/08/2018;
- con D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, con la Legge 24 luglio 2018, n. 89, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2018;
- con l'art. 1, comma 988 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2019;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016, e poi con altre successive ordinanze, sono stati disposti i primi interventi urgenti conseguenti all'eccezionale evento sismico, fra cui quelli volti a rimuovere le situazioni di rischio, messe in sicurezza e attività di somma urgenza;
- con nota a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Fabrizio Curcio, prot n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, pervenuta via mail in data 03/09/2016, vengono indicate le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse;

- con nota a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Fabrizio Curcio, prot n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, vengono indicate le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

VISTA l'ordinanza sindacale n. 67 del 06/11/2016 con la quale si individua una "zona rossa" nella frazione di Borgiano;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 226 del 17/07/2017 con la quale la zona rossa nella frazione Borgiano è stata rettificata riducendone il perimetro dove al suo interno vi è ubicata la Chiesa di San Paolo ed alcune abitazioni;

VISTO che la Chiesa di San Paolo, catastalmente descritta al Foglio 30 particella A, ubicata nella frazione Borgiano in via Castello di Borgiano snc, a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco effettuato in data 08/09/2016, con Ordinanza Sindacale n. 48 del 11-09-2016, è stata dichiarata inagibile;

VISTO che anche con "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese - Modello A-DC" redatta in data 08/02/2017 e validata dal U.C.C.R. - Marche in data 13/02/2017, è stato dato un giudizio di inagibilità;

VISTO il verbale n. 1414 del 10/02/2017 del G.T.S., registrato in data 10/02/2017 al protocollo comunale n. 952, con il quale è stato valutato che la Chiesa di San Paolo, al fine della pubblica incolumità della limitrofa viabilità pubblica, necessita di lavori urgenti provvisorie, specificando che i suddetti interventi non sono eseguibili dai Vigili del Fuoco;

VISTO che la chiesa in oggetto è stata inserita nel primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale approvato con ordinanza n. 38 del 08/09/2017 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ma alla data attuale non risulta presentato alcun progetto di riparazione danni e che l'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, a seguito di apposita richiesta chiarimenti del Comune, con propria nota Prot. n. 1531/2018 del 15/10/2018, ha stimato che i lavori di riparazione danni non inizieranno sicuramente prima di 22 mesi;

VISTA la nota Prot. n. 877 del 16/01/2018 con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche specificava che, constatato tramite il sopralluogo del 26/10/2017 che l'organo è ribaltato sulla cantoria ed è invaso dalle macerie, era necessario rimuovere e trasferire in luogo sicuro il suddetto organo in fase dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo;

VISTA la successiva nota Prot. n. 25738 del 19/12/2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha comunicato che non era più necessario smontare e spostare l'organo ma, una volta messa in sicurezza la Chiesa di San Paolo, l'organo stesso va rimesso, anch'esso in sicurezza, nella sua posizione originaria;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Prot. n. 1141 del 25/02/2019, con la quale si segnala al Sindaco la necessità dell'immediata messa in sicurezza della Chiesa in oggetto in modo da salvaguardare la pubblica incolumità della adiacente viabilità pubblica ed edifici privati e dei soggetti che dovranno effettuare la

ricostruzione delle abitazioni private e garantire altresì di non perdere i relativi contributi pubblici;

VISTO che con la suddetta relazione si fa presente che, data la complessità architettonica/strutturale dell'edificio e dato che trattasi di un edificio di culto su cui si dovrà intervenire anche all'interno dove sono presenti elementi storico/artistici, l'Ufficio Tecnico comunale, composto solo da geometri, non ha le adeguate competenze tecniche per tale incarico in quanto la relativa progettazione, in base alla vigente normativa, può essere fatta solo da un architetto o un ingegnere;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 10 del 25/02/2019 con la quale il Sindaco ha ordinato all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla messa in sicurezza della suddetta Chiesa avvalendosi di professionisti e ditte specializzate, entro 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa;

VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 27/02/2019 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 55 del 27/02/2019 con la quale si approva l'offerta del tecnico Arch. Marcello Santini, nato a Macerata il 08/03/1961 e residente a Civitanova Marche (MC) in via Silvio Pellico n. 96, con studio in Civitanova Marche (MC), in via Silvio Pellico n. 90, codice fiscale SNT MCL 61C08 E783N, P.IVA 01824140436, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata al n. 159, registrata al protocollo n. 564 del 29.01.2019, e quindi si affida l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo sita in via Castello di Borgiano snc, per un importo di euro 5.759,78 oltre a c.a.p. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi per un totale pari ad euro 7.308,01;

VISTO che il progetto predisposto dal tecnico incaricato è stato revisionato dal medesimo a seguito delle prescrizioni disposte dalla Regione Marche - Servizio Protezione Civile, che in qualità di Soggetto Attuatore Sisma 2016, con nota prot. n. 861129 del 08/07/2019 acquisita al protocollo generale dell'ente comunale in data 09/07/2019 con n. 4590, ha rilasciato il nulla osta agli interventi progettuali subordinato al rispetto di alcune prescrizioni, indicate quali condizioni necessarie per l'ammissibilità delle opere;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 03/09/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo in Borgiano" redatto dall'Arch. Marcello Santini il cui quadro economico ammontante ad un importo complessivo di € 127.853,60 così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) LAVORI	
Importo lavori opere edili a misura	€ 105.713,06
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.768,79
Importo soggetto a ribasso	€ 83.944,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa)	€ 4.862,80
Spese tecniche	€ 5.285,65
CNPAIA	€ 211,43
IVA al 22% su spese tecniche + CNPAIA	€ 1.209,36
IVA al 10% sui lavori	€ 10.571,31
Totale somme a disposizione	€ 22.140,54
TOTALE COMPLESSIVO A + B	
	€ 127.853,60

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P., Geom. Paolo Mariantoni, in data 02/08/2019;

DATO ATTO che, essendo stato redatto dal R.U.P. il verbale di validazione del progetto esecutivo e sottoscritto anche dal tecnico progettista, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberata dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 45 del d.P.R. n. 207/2010), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

CONSIDERATO che a norma degli articoli 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che alla procedura di affidamento sono applicabili le deroghe di cui all'art. 5 della OCDPC n. 394/2016, dell'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016, dell'art. 3 dell'OCDPC n. 389/2016 e dell'art. 6 dell'OCDPC n. 392/2016, come peraltro specificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla nota prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016 per le opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni) su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità;

PRESO ATTO in particolare che il comma 2 dell'art. 5 della OCDPC n. 394/2016 stabilisce in particolare che può procedersi, tra l'altro, in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- omissis....
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- omissis.....

DATO ATTO che l'importo dei lavori da appaltare è pari a € 105.713,06, di cui € 21.768,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi di importo inferiore a € 150.000,00 ed altresì si dà atto che l'incidenza della manodopera è pari ad € 33.830,59;

PRESO ATTO che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero **CIG 8056821B02** e numero **CUP D92I19000370001**;

VISTA la Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 270 del 08/10/2019 con la quale si stabilisce:

- che i lavori per l'intervento di "Messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo in Borgiano" siano affidati mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con L. n. 55/2019, da parte di operatori economici iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/16;
- di selezionare il miglior preventivo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato con L. n. 55/19 ed in relazione all'art. 5 c. 2 della OCDPC n. 394/2016;
- che il termine per la ricezione dei preventivi è fissato in giorni 3 (tre) decorrenti dalla data di invio della lettera di richiesta di preventivo;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 279 del 16/10/2019 con la quale si aggiudica l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo in Borgiano" alla ditta Edilizia Azzacconi S.r.l. con sede in San Ginesio (MC) avendo offerto il maggior ribasso percentuale, pari a 20,00% sull'importo a base di gara di € 105.713,06, di cui € 21.768,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo netto pari a € 88.924,21 che sommato all'importo dell'I.V.A. al 10% ammonta ad un totale di € 97.816,63 e si dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'operatore economico sopra indicato è in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alle gare pubbliche;

VISTA la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 Prot. n. 6663 del 18/10/2019 sottoscritta digitalmente tra le parti;

VISTO il verbale di consegna lavori del 28/10/2019, redatto ai sensi dell'art. 5 del DM n. 49/2018, con la quale si dispone la consegna dei lavori in pari data e si dà atto che i lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni e quindi entro il 25/02/2020;

VISTA la richiesta di subappalto dei lavori inviata dalla ditta appaltatrice, registrata al Prot. n. 6853 del 28/10/2019 e successivamente integrata con nota registrata al Prot. n. 7222 del 12/11/2019, con la quale si richiede l'autorizzazione a subappaltare le seguenti opere alla ditta CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L. con sede a Tolentino (MC) in Via A. Sacharov n. 2/4, Cod.Fisc. e P.IVA 00634600431 per un importo di 25.000,00 €: montaggio manufatti in acciaio e puntellatura in legno (Cat. OG2);

VERIFICATO che, in base alla documentazione presentata, risulta rispettata la normativa in materia di subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare:

- è stata depositata copia del contratto di subappalto;
- è stata depositata la visura camerale;
- l'importo dei lavori da subappaltare non supera la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori e della relativa categoria, come previsto dal capitolato speciale di appalto;
- il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria;
- il subappaltatore è iscritto nella Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'elenco del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016;
- il subappaltatore ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la propria composizione societaria;
- la ditta appaltatrice ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice e di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice in relazione alla prestazione da affidare ;
- è stato acquisito il DURC regolare della ditta subappaltatrice con scadenza 10/02/2020;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice deve trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:

- documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

VISTI:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

La premessa, per quanto descritto, è da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di autorizzare la ditta Edilizia Azzacconi S.r.l., in qualità di ditta aggiudicataria dei lavori di "Messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo in Borgiano", a subappaltare i lavori di montaggio manufatti in acciaio e puntellatura in legno, alla ditta CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L. con sede a Tolentino (MC) in Via A. Sacharov n. 2/4, Cod.Fisc. e P.IVA 00634600431, per un importo di 25.000,00 €, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. esclusa;
2. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e alla direzione lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
3. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice dovranno trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
4. di stabilire che la ditta aggiudicataria dovrà esporre il cartello all'esterno del cantiere con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice;
5. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento nella persona del Geom. Paolo Marantoni, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 13-12-2019 al 28-12-2019

Li 13-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
